

Capitolo 1

L'inquinamento delle acque

Sommario

Sezione Prima: *La tutela delle acque dall'inquinamento*. - 1. Cenni storici. - 2. La disciplina delle acque nel Codice Ambiente. - 3. Finalità della disciplina. - 4. Le competenze dello Stato e degli enti territoriali in materia di tutela delle acque. - 5. La disciplina degli scarichi. - 6. Le autorizzazioni. - 7. Tipologie di scarico. - 8. Il risparmio idrico. - 9. Il sistema dei controlli. - 10. Le sanzioni amministrative. - 11. Le sanzioni penali. - Sezione Seconda: *La difesa del suolo*. - 1. Lineamenti generali. - 2. La suddivisione della competenze in materia di difesa del suolo. - 3. La tutela idrogeologica. - Sezione Terza: *La gestione delle risorse idriche*. - 1. Il servizio idrico integrato. - 2. Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Sezione Prima

La tutela delle acque dall'inquinamento

1. Cenni storici

A) Le origini

Il problema dell'inquinamento, in particolare dell'inquinamento delle acque, è direttamente collegato al grado di sviluppo tecnologico raggiunto dagli insediamenti umani.

In un primo momento è stata sentita l'esigenza di tutelare la **qualità dell'acqua**, in vista della sua **utilizzabilità**, poiché il verificarsi di scarichi indiscriminati comprometteva il successivo utilizzo delle acque contaminate.

In merito, tra i primi interventi legislativi attuati in Italia si ricordano:

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici*;
- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, recante il *T.U. delle leggi sanitarie*;
- L. 20 marzo 1941, n. 366, recante *Norme sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani*.

Altre norme di tutela dell'ambiente, in senso lato, si ricavano in *corpora legislativi* che disciplinavano le materie più disparate, come ad esempio la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

Man mano che il problema di tutelare la qualità delle acque si è fatto più pressante ed urgente, anche a causa della radicale trasformazione dei sistemi produttivi, il legislatore è intervenuto con norme atte a tamponare di volta in volta urgenze contingenti, che andavano ad infoltire un panorama normativo privo di omogeneità e coordinamento, creando così una confusa rete di competenze amministrative e repressive tali da compromettere una gestione unitaria ed efficace della funzione di tutela preventiva e repressiva dell'ambiente.

Rimanevano comunque nella discrezionalità delle autorità locali, la regolamentazione degli scarichi e l'individuazione, da un lato, dei limiti di accettabilità degli scarichi inquinanti, dall'altro, dei soggetti a cui attribuire la responsabilità per il danno arrecato all'ambiente dagli sversamenti «selvaggi».

B) La legge 10 maggio 1976, n. 319 (cd. legge Merli)

La legge quadro 10 maggio 1976, n. 319, cd. legge Merli, rappresenta il primo intervento legislativo organico di tutela dell'ambiente dall'inquinamento idrico. Essa ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina analitica degli **scarichi** di sostanze inquinanti e l'individuazione dei **limiti di concentrazione** di tali sostanze nelle acque.

La struttura precettiva della legge ruotava, dunque, intorno al concetto di **scarico** potenzialmente inquinante, suscettibile di creare un danno al recapito ambientale, sia che si trattasse di acque, superficiali e sotterranee, sia che si trattasse di suolo o di sottosuolo.

Tuttavia, nonostante lo scarico fosse il concetto fulcro di tutta la legge Merli, in essa non era contenuta alcuna definizione dello stesso.

Questa omissione diede luogo ad un lungo percorso definitorio sia da parte della dottrina che della giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha spesso portato a significative differenze interpretative ed applicative nella risoluzione dei casi concreti.

Altro problema suscitato dalla legge Merli, fin dai primi anni della sua applicazione è stato quello della distinzione tra gli scarichi provenienti da **strutture produttive** e quelli derivanti da **insediamenti civili** e della loro assimilazione o meno dal punto di vista normativo.

La legge Merli, infatti, utilizzava i termini «*insediamento produttivo*» e «*insediamento civile*», ma ometteva di definire le caratteristiche precipue di ciascuno di tali centri di produzione di rifiuti.

Le specifiche finalità di tutela dell'ambiente cui l'articolato della legge Merli mirava si rilevavano dalla previsione di una serie di **oneri** e di **obblighi** posti a carico dell'amministrazione statale e delle amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi), con il conferimento, ai relativi organi, di poteri di verifica preventiva e di controllo successivo sulle attività suscettibili di produrre scarichi inquinanti.

Gli strumenti giuridici all'uopo utilizzati erano, sotto il profilo preventivo, il sistema della **autorizzazione amministrativa preventiva**, di cui dovevano munirsi tutte le strutture produttive e commerciali ed i nuovi insediamenti civili, potenzialmente capaci di recapitare nell'ambiente circostante qualsiasi tipo di scarico inquinante; sotto il profilo repressivo, il sistema delle **sanzioni penali ed amministrative** irrogate nei casi di mancanza di autorizzazione allo scarico o di inosservanza dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione.

D'altro canto, la legge in esame è stata oggetto di numerose modifiche ad opera di un'infinita serie di decreti legge reiterati susseguirsi per ben diciassette mesi dal novembre 1993 al marzo 1995.

Tali interventi legislativi avevano progressivamente introdotto nel testo originario della legge Merli aggiustamenti ed affievolimenti dell'originario rigore sanzionatorio, comportando una incisiva **depenalizzazione** delle violazioni ivi contenute.

C) Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152

La successiva regolamentazione della disciplina delle acque è stata introdotta dal **D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152**, cd. **T.U. delle acque**.

Con tale decreto, da un lato, si è finalmente proceduto all'attuazione delle direttive comunitarie relative alla tutela delle acque e, dall'altro, ad una regolamentazione unitaria della materia coordinando in un unico *corpus legislativo* quanto era precedentemente disciplinato dalla legge Merli e successive modifiche ed integrazioni, nonché da altre normative che in qualche modo andavano ad incidere sulla prevenzione delle acque dall'inquinamento, o, comunque, sull'utilizzo della risorsa idrica.

Questi, in buona sostanza, i contenuti del D.Lgs. 152/1999:

- sono stati, in primo luogo, fissati i **principi generali** della disciplina della materia delle acque, delineate le sue **finalità** nonché definiti i **concetti cardine** utilizzati nel corpo legislativo;
- è stato predisposto un articolato **riparto di competenze** a livello centrale e a livello periferico;
- è stato definito un **programma per il raggiungimento di determinati obiettivi di qualità ambientale**, anche in riferimento alle diverse specifiche destinazioni delle acque;
- è stata rifondata la **disciplina degli scarichi**, con il fine precipuo di tutelare, quantitativamente e qualitativamente, il patrimonio idrico;
- è stato previsto un efficace **apparato sanzionatorio** relativo ai casi di mancato rispetto della disciplina delle acque di rilievo amministrativo e penale.

**Inquinamento
delle acque:
evoluzione normativa**

Successivamente, il D.Lgs. 152/1999 ha subito diverse e, a volte, sostanziali modifiche ad opera del **D.Lgs. 258/2000**, sempre in tema di tutela delle acque, e del **D.Lgs. 59/2005**, in tema di autorizzazione integrata ambientale, fino all'abrogazione avvenuta a seguito dell'entrata in vigore del **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, cd. Codice in materia ambientale.

2. La disciplina delle acque nel Codice Ambiente

La **Parte III del D.Lgs. 152/2006** affronta la normativa in materia di acque suddividendola nelle tre aree:

- difesa del suolo e lotta alla desertificazione (Sez. I, artt. 53 e ss.);
- tutela delle acque dall'inquinamento (Sez. II, artt. 73 e ss.);
- gestione delle risorse idriche (Sez. III, artt. 141 e ss.).

Tale normativa risistema le previsioni legislative precedenti, in parte recependole ed in parte modificandole e innovandole e prevede l'abrogazione delle norme previgenti.

Gli obiettivi cui mira tale disciplina sono in parte recepiti dalla normativa precedente: sono infatti ribaditi gli obiettivi di cui al D.Lgs. 152/1999 tesi alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento, nonché al risanamento dei corpi idrici inquinati; viene inoltre confermata la necessità di perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche.

Oltre alle indicate finalità il Codice si pone come obiettivo la protezione ed il miglioramento degli ecosistemi acquatici e terrestri e la mitigazione degli effetti di inondazioni e siccità.

Vengono, inoltre, dettati i termini ed i concetti utilizzati in materia di tutela delle acque, viene stabilito il riparto delle varie competenze — anche con riferimento alle attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa — e ridefinisce il programma per il raggiungimento degli **obiettivi di qualità ambientale**, anche in riferimento alle diverse specifiche destinazioni delle acque. Anche la **disciplina degli scarichi**, con il fine precipuo di tutelare, quantitativamente e qualitativamente, il patrimonio idrico è ora regolamentata dalla nuova disciplina, come anche il servizio idrico integrato.

La nuova disciplina è completata con la risistemazione del sistema sanzionatorio.

La parte relativa alla difesa del suolo ed alla difesa delle acque si conclude con la definizione di **principi fondamentali** — ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione — delle disposizioni attinenti a materie di legislazione concorrente. Inoltre tutte le disposizioni in materia sono dichiarate, compatibilmente con le norme statutarie, applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Il recepimento della normativa europea in materia di standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque: il D.Lgs. 219/2010

La Parte III del Codice ambiente è stata, da ultimo, interessata da talune modifiche ad opera del **D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219**.

Tale provvedimento mira al raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa europea di cui alle direttive 2008/105/CE e 2009/90/CE ovvero quello di riduzione ed eliminazione della presenza nelle acque delle sostanze prioritarie e delle sostanze pericolose prioritarie, entro il 2021.

Ciò attraverso l'introduzione di un nuovo standard di qualità ambientale (SQA) per le acque superficiali, l'individuazione delle zone di mescolamento nonché attraverso l'istituzione di un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite delle sostanze inquinanti per ciascun distretto idrografico e di nuove specifiche tecniche per l'analisi ed il monitoraggio della qualità delle acque (artt. 78-78 octies del Codice ambiente).

3. Finalità della disciplina

Il decreto 152/2006, perseguendo le finalità dettagliate dall'articolo 73 e allo scopo di tutelare le acque superficiali, marine e sotterranee, introduce come novità la necessità di mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità e di migliorare e proteggere lo stato degli ecosistemi acquatici.

Il provvedimento si pone anche i seguenti obiettivi:

- prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque e predisporre adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere gli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.

Il raggiungimento di tali obiettivi va realizzato attraverso:

- a) l'individuazione di obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
- b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di sanzioni;
- c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato;
- e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
- g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
- h) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.

**Inquinamento
delle acque:
Il Codice Ambiente**

Sia il perseguimento delle finalità che l'utilizzo degli strumenti relativi devono coordinarsi e contribuire a proteggere le acque territoriali e marine e a realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia.

4. Le competenze dello Stato e degli enti territoriali in materia di tutela delle acque

A) Il conferimento di funzioni nel D.Lgs. 112/1998

Come è noto, il Titolo III del D.Lgs. 112/1998 sul decentramento amministrativo, contempla il conferimento alle **Regioni** e agli **enti locali** delle funzioni e dei compiti in materia di ambiente, territorio e infrastrutture.

Allo **Stato**, comunque, residua una generale attività d'indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali.

Con particolare riferimento all'*inquinamento delle acque* le funzioni statali e quelle conferite a Regioni ed enti locali sono contenute nella Sez. III del Capo III del suddetto titolo III, agli artt. 79-81.

L'attività dello **Stato** comprende, tra gli altri, i seguenti compiti definiti dall'art. 80 D.Lgs. 112/1998:

- la definizione del piano generale di difesa del mare e della costa marina dall'inquinamento;
- l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze nocive che non si possono versare in mare;
- la fissazione dei valori limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici;
- la determinazione dei criteri per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;
- la determinazione delle modalità tecniche generali, delle condizioni e dei limiti di utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi;
- l'emanazione di norme tecniche generali per la regolazione delle attività di smaltimento dei liquami e dei fanghi;
- la determinazione dei criteri per la predisposizione, l'elaborazione e l'attuazione dei piani regionali di risanamento delle acque;
- l'elaborazione dei dati informativi sulla qualità delle acque destinate al consumo umano nonché sugli scarichi industriali di sostanze pericolose;
- la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio della fascia costiera;
- la definizione dei criteri per la disciplina degli scarichi delle acque del mare;
- l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi e aeromobili.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi previsti all'art. 5 del D.Lgs. 112/1998, nel caso in cui le Regioni o gli enti locali rimangano inattivi in relazione alle funzio-

ni e ai compiti loro spettanti, ove tale inattività comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione. Sono posti a carico dell'ente inadempiente tutti gli oneri economici connessi alle attività di sostituzione.

Per effetto della previsione normativa dell'art. 81, D.Lgs. 112/1998 sono state conferite alle **Regioni** ed agli **enti locali**:

- la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
- la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;
- il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
- il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere.

Inoltre, in conseguenza della soppressione del piano di risanamento del Mare Adriatico, sono conferite alle Regioni interessate le funzioni di coordinamento, per detti fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.

B) Le competenze in materia di tutela delle acque nel D.Lgs. 152/2006

In materia di disposizioni dedicate alla tutela delle acque, secondo il disposto dell'art. 75 del D.Lgs. 152/2006:

- a) lo **Stato** esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute;
- b) le **Regioni e gli enti locali** esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.

**Inquinamento
delle acque:
competenze**

In base a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 75, sia lo Stato che le Regioni esercitano le proprie competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti al fine realizzare gli obiettivi posti in tutto il distretto idrografico, qualora lo stesso superi i confini della Comunità europea.

Potere sostitutivo nei casi di inattività

Nelle ipotesi in cui Regioni e enti locali rimangano inattivi rispetto alle funzioni e ai compiti loro spettanti e qualora ciò comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere. De-

corso inutilmente il termine assegnato il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, che rimane obbligato per gli oneri economici connessi all'inadempimento, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonché quanto disposto dall'articolo 132.

Tra le funzioni assegnate dal D.Lgs. 152/2006, parte terza, al Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare, vi sono le seguenti:

- individuazione, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della parte terza del D.Lgs. 152/2006, di ulteriori aree sensibili, oltre a quelle già individuate dalla stessa normativa, all'art. 91;
- reidentificazione, con cadenza quadriennale, di dette aree sensibili;
- modificazione dei criteri stabiliti dalla legge per l'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Le aree sensibili

Le aree sensibili consistono in sistemi idrici con le seguenti caratteristiche:

- laghi naturali, acque dolci, estuari ed acque del litorale eutrofizzati o a rischio di eutrofizzazione. Tale fenomeno consiste in un arricchimento delle acque di particolari sostanze nutrienti che provoca una proliferazione di alghe tale da compromettere l'equilibrio delle acque e degli organismi in esse presenti;
- acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile a rischio di contenere concentrazioni di nitrato superiori a quelle previste dalla normativa comunitaria;
- aree interessate da scarichi che necessitano di particolari trattamenti.

Tra le aree classificate come sensibili dall'art. 91 del D.Lgs. 152/2006 si ricordano le Valli di Comacchio, il delta del Po, il Lago di Garda, i fiumi Ticino, Oglio, Adda e l'Arno a valle di Firenze e le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.

Le **Regioni** inoltre:

- assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettere al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT, ora confluita nell'ISPRA) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione della disciplina prevista dal Codice, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria;
- favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della disciplina prevista dal Codice, in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela;
- provvedono affinché gli obiettivi di qualità (di cui agli articoli 76 e 77) ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli Stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.

In funzione del perseguimento dei menzionati *obiettivi di qualità ambientale* definiti all'art. 76, la **normativa regionale**, nell'ambito dei **Piani di tutela delle acque**, può apportare deroghe alla regolamentazione nazionale sia in senso più restrittivo sia in senso meno restrittivo, avendo il potere, da un lato, di stabilire, senza alcun obbligo di motivazione, obiettivi di qualità più elevati (art. 76, comma 7), e, dall'altro lato, di porre, per determinati corpi idrici, obiettivi di qualità meno rigorosi (art. 77, comma 7).

Tale ultima possibilità è prevista dal comma 7 dell'art. 77 del D.Lgs. 152/2006, sostituito dall'art. 3 del **D.L. 8-4-2008, n. 59**, conv. con modif. nella **L. 6-6-2008, n. 101**, a norma del quale **le Regioni, per alcuni corpi idrici**, al ricorrere di precise condizioni possono stabilire di conseguire **obiettivi ambientali meno rigorosi**, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato (ai sensi dell'art. 118 dello stesso Codice ambiente) o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento.

5. La disciplina degli scarichi

A seguito dell'intervento del D.Lgs. 4/2008 è stata reintrodotta, all'art. 74 del Codice Ambiente, la nozione di «**scarico diretto**» inteso come quello effettuato esclusivamente tramite condotta, nozione già prevista nel D.Lgs. 152/1999 e poi eliminata proprio dal D.Lgs. 152/2006, nella sua originaria versione. Tanto al fine di porre un confine ben preciso tra scarico e *rifiuti liquidi* e di evitare che questi ultimi vengano fatti confluire nelle acque di scarico e che siano sottratti ai necessari controlli che li riguardano, eliminando in radice la confusione venutasi a creare tra i due concetti con le connesse conseguenze anche in termini di illegalità. Di conseguenza sono state sostituite le definizioni di *acque reflue industriali e urbane* e di *rete fognaria* nonché ampliata quella di *valore limite di emissione*.

Disciplina degli scarichi

Le definizioni rilevanti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

Tra le tante definizioni contenute nell'art. 74 del D.Lgs. 152/2006 riportiamo quelle che più frequentemente ritornano nella trattazione ovvero quelle di:

- *acque dolci*: le acque che si presentano in natura con una concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
- *acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- *acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

- *acque reflue urbane*: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- *acque sotterranee*: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
- *inquinamento*: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;
- *scarico*: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'art. 114;
- *acque di scarico*: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- *valore limite di emissione*: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;
- *acque superficiali*: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
- *acque interne*: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali.

Posta la definizione di «scarico» contenuta nell'art. 74, l'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 detta i criteri generali alla luce dei quali viene attuata la disciplina degli scarichi e delle relative autorizzazioni che, salvo quanto previsto dall'art. 112, si applica a tutte le acque reflue e a quelle ad esse assimilate (c. 7).

A tal fine viene sancito il principio generale secondo il quale tutti gli scarichi devono essere disciplinati in funzione del **rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici** e devono comunque **rispettare i valori limite di emissione** previsti nell'Allegato 5.

Le Regioni, operando un contemperamento tra i carichi massimi ammissibili e le migliori tecniche disponibili, possono, nell'esercizio della loro autonomia, definire valori-limite di emissione *diversi* da quelli di cui all'Allegato 5, sia riguardo alla *concentrazione massima ammissibile* sia riguardo alla *quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini*.

Tuttavia, *non possono distaccarsi dai limiti fissati dalle tabelle di cui all'Allegato 5*, stabilendo valori limite meno restrittivi, nei seguenti casi:

- scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali (tabella 1), e scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ricadenti in aree sensibili (tabella 2);
- per specifici cicli produttivi (tabella 3/A);
- con riferimento alle sostanze indicate nella tabella 5 (tabella 3 e 4).

Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale, devono essere resi accessibili per il **campionamento** da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento. Tale operazione va effettuata immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Le Regioni trasmettono, ogni due anni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (ora ISPRA) — Dipartimento tutela delle acque interne e marine e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (ora Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche), le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi. Esse, infine, allo scopo di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente, pubblicano ogni due anni una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza.

**Autorizzazioni
agli scarichi**

6. Le autorizzazioni

La disciplina delle acque riprende il consolidato principio generale secondo il quale **tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati** (art. 124), con la sola deroga degli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie che sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.

Pertanto, chiunque svolga o intraprenda una attività che comporti uno scarico è tenuto a munirsi della relativa autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

Ove uno o più stabilimenti conferiscano, *tramite condotta* (inciso inserito dal correttivo n. 4/2008 stante il ritorno alla definizione di scarico diretto), ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora più stabilimenti costituisca-

no un consorzio per effettuare in comune lo scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo. Restano ferme, in tali casi, le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del decreto.

Le Regioni — tenendo conto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e dei valori limite di emissione stabiliti dalla legge o dei diversi valori limite che esse stesse hanno il potere di fissare, nei limiti consentiti, nell'esercizio della propria autonomia — definiscono il **regime autorizzatorio** degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

Inoltre, è sempre compito delle Regioni disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.

Se la disciplina regionale non dispone diversamente, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia (salvo per gli scarichi in pubbliche fognature per i quali è competente l'Autorità d'ambito) che deve provvedere entro 90 giorni dalla sua ricezione (termine ampliato dal correttivo n. 4/2008).

Il richiedente — poiché tutte le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione sono a suo carico — è tenuto a versare, a titolo di *deposito*, quale condizione di procedibilità della domanda, una *somma* determinata, in via provvisoria, dall'autorità competente e successivamente dovrà provvedere alla copertura delle spese residue.

L'autorizzazione ha **validità quadriennale** ed un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

Tuttavia la disciplina regionale concernente gli scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie può prevedere, per specifiche tipologie di scarichi soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della stessa.

Se la domanda di rinnovo è presentata ritualmente ed entro il suddetto termine, lo scarico può essere mantenuto alle precedenti condizioni fino a quando non intervenga un nuovo provvedimento; tuttavia, se la domanda di rinnovo attiene *scarichi contenenti sostanze pericolose*, di cui all'art. 108, deve intervenire, entro sei mesi dalla scadenza della precedente autorizzazione, un provvedimento di rinnovo espresso, in mancanza del quale lo scarico dovrà cessare immediatamente.

In caso di trasferimenti, ampliamenti o ristrutturazioni degli impianti che comportino uno scarico con caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, è necessario munirsi di una nuova autorizzazione, ove prevista. Nel caso in cui invece tali attività non comportino variazioni dei relativi scarichi, è prevista una procedura semplificata, per cui è sufficiente la sola *comunicazione* all'autorità competente, che può decidere di adottare eventuali provvedimenti.